

F.N.+G.U.

0647..15

15 GEN. 2015



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Licenziamento per giusta causa per svolgimento di attività di consulenza fiscale da parte di dipendente Agenzia delle Entrate

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

composta dai seguenti Magistrati:

- | | | |
|-----------------|-------------|-------------------|
| 1. Dott. Guido | Vidiri | -Presidente- |
| 2. " Alessandro | De Renzis | -Rel Consigliere- |
| 3. " Giuseppe | Napoletano | -Consigliere- |
| 4. " Giulio | Malsano | -Consigliere- |
| 5. " Federico | Balestrieri | -Consigliere- |

R. G. 6782/12

Cron. N. 617

Rep. N.

Ud. 19.11.2014

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

DA

, elettivamente domiciliato in Roma, Via
, presso lo studio dell'Avv.

, che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente, con l'Avv del foro di Trieste,
per procura a margine del ricorso

Ricorrente

CONTRO

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, preso i cui uffici è

3535

domiciliata in Roma, Via

Controricorrente

per la cassazione della sentenza n. 210/11 della Corte di Appello di Trieste del 20.10.2011/17.11.2011 (R.G. n. 257 dell'anno 2008).

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19.11.2014 dal Cons. Dott. ALESSANDRO DE RENZIS;

udito l'Avv _____ per il ricorrente;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

*Il Cons. rel. è il
A. De Renzi*

FATTO E DIRITTO

1. La Corte di Appello di Trieste con sentenza n.210 del 2011, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto giustificato il licenziamento di _____ dipendente della AGENZIA DELLE ENTRATE, al quale era stato addebitato una attività di consulenza per ben 16 clienti, condotta valutata grave dalla Agenzia e comunque capace di far venir meno la fiducia nel proprio dipendente.

2. Il Leone ricorre per cassazione con tre motivi, illustrati con memoria ex art. 378 CPC.

L'AGENZIA DELLE ENTRATE resiste con controricorso.

3 Con il primo motivo il ricorrente, ribadendo sostanzialmente quanto sostenuto in sede di gravame, sostiene che il giudice di appello non ha proceduto ad una corretta appli-

cazione del disposto dell'art. 63 del DPR n. 3 del 1957 perché l'omissione della diffida non impedisce l'esercizio del potere disciplinare.

Il motivo è infondato, dal momento che correttamente il giudice di appello ha sostenuto che la procedura di diffida si inserisce nella ipotesi di valutazione di incompatibilità tra la permanenza in servizio e lo svolgimento di attività non consentite e non nella diversa ipotesi che si sia in presenza di una contestazione avente natura essenzialmente disciplinare. Questo assunto trova un supporto decisivo nel *dictum* giurisprudenziale secondo cui l'istituto della decadenza dal rapporto di impiego- come disciplinato dagli artt. 60 e seguenti del DPR 10 gennaio 1957 n. 3- è applicabile ai dipendenti di cui all'art. 2, commi secondo e terzo, del DLgs n. 165 del 2001, in forza dell'espressa previsione contenuta nell'art. 53, comma primo, dello stesso decreto; e poiché attiene alla materia dell'incompatibilità, è estraneo all'ambito delle sanzioni e della responsabilità disciplinare di cui all'art. 55 dello stesso testo normativo (cfr Cass. 10 gennaio 2006 n. 967).

*Il Lons, rel. est.
 a. b. d. n. p. s.*

4. Con il secondo motivo il lamenta che la sentenza impugnata ha motivato in maniera apodittica in relazione alla sanzionabilità della condotta tenuta da esso ricorrente, in quanto alla luce dell'istruttoria espletata in primo grado i fatti emersi e contestati non potevano essere considerati

svolgimento di una attività professionale di consulenza, come tale incompatibile con il rapporto di impiego.

Il motivo è inammissibile, in quanto il giudice di appello, valutate compiutamente le risultanze processuali, ha ritenuto, con motivazione congrua, priva di salti logici e corretta sul piano giuridico, che la pluralità delle condotte contestate al dipendente giustificavano il licenziamento per giusta causa per la loro gravità. La sentenza impugnata pertanto, essendo esente da vizi, si sottrae ad ogni censura in questa sede di legittimità (cfr al riguardo Cass. 8 luglio 2011 n. 15098 relativa a fattispecie di licenziamento avente profili in qualche misura assimilabile a quella scrutinata).

*Il cons. rel. est.
 a. de Benedis*

5. Con il terzo motivo il denunciante denuncia violazione del disposto dell'art. 112 CPC sull'assunto che il giudice di appello - nell'ammettere la non necessità della diffida e la legittimità dell'azione disciplinare - ha dovuto presupporre una circostanza priva di riscontro negli atti di causa - ossia che esso ricorrente avesse cessato l'attività incompatibile.

Il motivo è inammissibile, non potendosi considerare rientrante nell'ambito applicativo della suddetta norma di rito come capo della domanda una mera circostanza di fatto che non ~~ha~~ ^{risulta avere} avuto alcun riscontro nella decisione del giudice di merito, giuste il principio dell'autosufficienza del ricorso di eccezione.

a

6. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va

rigettato.

Le spese del presente giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in € 100,00 per esborsi ed € 5000,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma addì 19 novembre 2014

Il Consigliere relatore estensore

Alessandro Beauris

Il Presidente

Guido Vidari

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Daniela COLETTA
Daniela Coletta
Depositato in Cancelleria



oggi, ...15 GEN...2015.

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Daniela COLETTA
Daniela Coletta